



**COMUNE DI BEINASCO**

**Città Metropolitana di Torino**

**Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE**



## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 - Il Comitato di Quartiere.....	3
Articolo 3 – Delimitazione dei Quartieri e delle Frazioni.....	3
<b>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 4 - Statuto del Comitato di Quartiere e di Frazione .....	4
Articolo 5 - Organi dei Comitati di Quartiere e di Frazione .....	4
<b>CAPO III - COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI.....</b>	<b>5</b>
Articolo 6 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione .....	5
Articolo 7 - Elezioni dei Consigli di Quartiere e di Frazione .....	5
Articolo 8 - Incompatibilità e ineleggibilità .....	5
Articolo 9 - Il Consiglio di Quartiere e di Frazione .....	6
Articolo 10 – Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Quartiere e di Frazione .....	6
<b>CAPO IV - FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE .....</b>	<b>7</b>
Articolo 11 – Generalità.....	7
Articolo 12 – Rapporti con l’Amministrazione comunale .....	7
Articolo 13 – Funzione Consultiva.....	7
Articolo 14 – Poteri di iniziativa.....	7
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>8</b>
Articolo 15 – Rinvio .....	8
<b>ALLEGATO .....</b>	<b>9</b>
<b>SUDDIVISIONE DI QUARTIERI E FRAZIONI.....</b>	<b>9</b>



## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

---

1. Il comune di Beinasco, al fine di favorire l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività economica, culturale e sociale della comunità, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di quartiere e di Frazione.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e di Frazione quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto del Comune di Beinasco.

### **Articolo 2 - Il Comitato di Quartiere**

---

1. Il Comune di Beinasco riconosce i Comitati di Quartiere e di Frazione quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa.
2. I Comitati di Quartiere e di Frazione:
  - a. hanno lo scopo di stimolare l'interesse dei cittadini per i problemi del quartiere o della frazione sui quali proporre e sollecitare soluzioni, attraverso la discussione di problematiche di generale utilità e di monitoraggio del territorio di competenza, costituendosi quale interlocutore naturale e rappresentativo del quartiere nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
  - b. operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei comitati stessi, nel rispetto sancito dall'articolo 18 della Costituzione e delle norme del codice civile;
  - c. operano per fini civili, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere e della frazione in armonia con gli interessi generali del Comune, la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere o della frazione;
  - d. supportano l'amministrazione comunale nei momenti d'aggregazione sociale anche in collaborazione con altre associazioni del territorio.
3. Lo statuto dovrà essere fondato sui principi di apertività, democraticità, laicità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà, uguaglianza e pluralismo.

### **Articolo 3 – Delimitazione dei Quartieri e delle Frazioni**

---

1. I Comitati di Quartiere e di Frazione sono organismi rappresentativi fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini legati al territorio per perseguire gli interessi della propria comunità. Non hanno personalità giuridica, sono apertivi e politicamente imparziali.
2. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri e frazioni in base ai seggi elettorali come da elenco in allegato.
3. La suddivisione potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale su richiesta di cittadini di un'area omogenea sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell'evoluzione urbanistica della città.



## **CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE**

### **Articolo 4 - Statuto del Comitato di Quartiere e di Frazione**

---

1. Il Comitato di Quartiere e di Frazione deve dotarsi di un proprio statuto che non contrasti con lo Statuto comunale e con il presente Regolamento e che ne disciplini, nel dettaglio, l'attività.
2. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere inviati all'Amministrazione comunale; analoga comunicazione dovrà essere data in caso di ogni loro modifica.

### **Articolo 5 - Organi dei Comitati di Quartiere e di Frazione**

---

1. Lo statuto dovrà necessariamente prevedere quali organi dei Comitati di Quartiere e di Frazione:
  - a. il Consiglio di Quartiere e di Frazione;
  - b. il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Quartiere e di Frazione;
  - c. l'Assemblea Generale.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere e di Frazione è stabilito dallo Statuto del Comitato di Quartiere e di Frazione in numero dispari e variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Quartiere e di Frazione esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Il Presidente:
  - a. rappresenta il Comitato di Quartiere e di Frazione;
  - b. convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e di Frazione e dà attuazione alle sue deliberazioni;
  - c. tiene i rapporti con il Sindaco o il suo delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune;
  - d. convoca l'Assemblea generale.

I Presidenti dei Consigli di Quartiere hanno la facoltà di riunirsi secondo necessità nell'ambito del Coordinamento dei Consigli di Quartiere, con lo scopo di rappresentare le diverse istanze e uniformare le attività e le iniziative intraprese da tutte le assemblee.
4. L'Assemblea generale viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Quartiere e di Frazione lo ritenga utile per la trattazione di temi di particolare importanza per il quartiere e, in ogni caso, almeno due volte l'anno per il resoconto dell'attività svolta dal Consiglio stesso. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e l'avviso di convocazione deve essere esposto, in sedi e luoghi idonei alla massima pubblicizzazione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Consiglio di Quartiere, la data e il luogo dell'incontro. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Comitato di Quartiere e di Frazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha l'onere di coordinare i lavori e garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni. In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato può inviare invito scritto al Sindaco, agli Assessori e/o ai Consiglieri Comunali per renderli partecipi della discussione.
5. È dato incarico al Segretario, nominato dal Comitato al proprio interno, di custodire la raccolta completa degli atti assembleari, del Comitato e delle Commissioni di Lavoro, nonché della corrispondenza epistolare e della contabilità. Tutta la corrispondenza può essere visionata dai cittadini residenti che ne facciano richiesta.



## **CAPO III - COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI**

### **Articolo 6 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione**

---

1. A ciascun quartiere o frazione, come identificati dall'articolo 3 del presente regolamento, è concesso di promuovere e costituire il proprio Comitato. Per ogni quartiere e frazione può essere riconosciuto un solo Comitato.
2. Per la valida costituzione di un comitato promotore è richiesta la sottoscrizione autenticata di almeno 80 residenti per i Comitati di Quartiere e di 250 residenti per i Comitati di Frazione.
3. Nello statuto del Comitato di Quartiere e di Frazione devono essere dettagliati i requisiti per la candidabilità del Consigliere di Quartiere e di Frazione. Possono essere candidati, purché maggiorenni, i residenti nel quartiere o nella frazione, nonché gli esercenti un'attività economica ivi operante, i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel medesimo.

### **Articolo 7 - Elezioni dei Consigli di Quartiere e di Frazione**

---

1. Le elezioni vengono indette dal Sindaco in accordo con il Comitato promotore o con il Consiglio uscente.
2. Il Sindaco, in sede di prima applicazione, di concerto con i rappresentanti dei comitati, individua le modalità e la sede per l'elezione degli organi.
3. Potranno votare per il Consiglio del Quartiere o per quello di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano residenti, nonché tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, con sede nel quartiere o nella frazione, esprimendo una sola preferenza.
4. Il Comitato promotore o il Consiglio uscente dovrà comunicare entro cinque giorni al Sindaco i risultati delle elezioni e provvedere alla prima convocazione del nuovo Consiglio entro i successivi venti giorni.

### **Articolo 8 - Incompatibilità e ineleggibilità**

---

1. Non possono essere candidati a far parte del Consiglio di Quartiere o di Frazione coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.
3. La carica di componente del Consiglio di Quartiere o di Frazione è incompatibile con quelle di Sindaco, Consigliere o Assessore del Comune di Beinasco, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, di componente del Parlamento nazionale sia in carica, sia decaduto da meno di tre anni.
4. I Consiglieri di Quartiere e di Frazione, al momento della presentazione della candidatura alle cariche di cui al comma 3, decadono automaticamente dal loro incarico e sono tenuti a darne comunicazione formale al proprio Comitato entro 48 ore.
5. La carica di componente del Consiglio di Quartiere o di Frazione è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio di Quartiere e di Frazione, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o comunque con l'essere titolare di un potere di rappresentanza



esterna politica o amministrativa formalmente assegnato a livello cittadino, zonale, provinciale, regionale o nazionale, di un partito o formazione politica presente nel Parlamento nazionale, nel Consiglio Regionale del Piemonte, nel Consiglio della Città Metropolitana di Torino o nel Consiglio Comunale cittadino.

6. Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, per la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità si fa riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

### **Articolo 9 - Il Consiglio di Quartiere e di Frazione**

---

1. Il Consiglio di Quartiere o di Frazione è composto dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni di cui all’articolo 7.
2. Il Consiglio di Quartiere o di Frazione dura in carica tre anni. Le elezioni non possono avvenire nel periodo tra i sei mesi precedenti le presumibili elezioni amministrative comunali, fino ai sei mesi successivi.
3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio ed è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti con il subentro del primo dei candidati non eletti: in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano d’età. Nel caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti possono subentrare i consiglieri che, decaduti dalla carica per la circostanza di cui al comma 4 dell’articolo 8, non siano successivamente stati eletti ad alcuna delle cariche del comma 3 del medesimo articolo, secondo l’ordine di preferenze ottenute nelle elezioni di cui all’articolo 7.
4. Qualora a causa degli eventi indicati al comma 3 il numero dei componenti del Consiglio risulti inferiore a tre, il Consiglio dovrà essere rinnovato.

### **Articolo 10 – Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Quartiere e di Frazione**

---

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere o di Frazione viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta fra i suoi membri nella prima seduta, convocata ai sensi dell’articolo 7, comma 4, e presieduta dal Consigliere più anziano d’età, che svolgerà le funzioni del Presidente sino all’elezione di quest’ultimo. Qualora nessuno ottenesse la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, alla terza votazione sarà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dai Consiglieri.
2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Quartiere o di Frazione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Vicepresidente viene eletto con le medesime modalità previste per l’elezione del Presidente.
4. La cessazione dalla carica, per qualsivoglia ragione, del Presidente e del Vicepresidente prima del termine non comporta la necessità del rinnovo del Consiglio di Quartiere o di Frazione; quest’ultimo dovrà provvedere entro trenta giorni all’elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate al comma 1.
5. Il Consiglio deve dare comunicazione al Sindaco del risultato dell’elezione del proprio Presidente e Vicepresidente entro i successivi cinque giorni.



## **CAPO IV - FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE**

### **Articolo 11 – Generalità**

---

1. La partecipazione del Comitato di Quartiere e di Frazione alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:
  - a. mediante l'esercizio della funzione consultiva;
  - b. mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

### **Articolo 12 – Rapporti con l'Amministrazione comunale**

---

1. Il Sindaco è il referente dei Comitati di Quartiere e di Frazione e può delegare un Assessore o un Consigliere comunale quale responsabile dei rapporti tra i Comitati e l'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale concede l'uso gratuito di locali comunali dove stabilire la propria sede.
3. Allo scopo di garantire l'informazione e la massima partecipazione dei cittadini ai lavori del comitato, verranno utilizzati idonei strumenti, anche telematici. L'Amministrazione garantisce uno spazio informativo dedicato ai Comitati di Quartiere sul portale informatico del Comune.

### **Articolo 13 – Funzione Consultiva**

---

1. Il Comitato di Quartiere o di Frazione svolge funzioni primarie quali:
  - a. la collaborazione e confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Consulte);
  - b. il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti sul territorio;
  - c. l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere e della frazione;
  - d. la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere e della frazione;
  - e. la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del quartiere e della frazione.
  - f. il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo anche attraverso forme di amministrazione condivisa.
2. Il Consiglio di Quartiere e di Frazione può essere informato e consultato ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine che hanno un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere o sulla frazione, nei seguenti ambiti:
  - a. gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
  - b. servizi alla persona;
  - c. opere pubbliche;
  - d. mobilità.
3. Il Comitato può inoltre essere invitato dai Presidenti delle commissioni consiliari a partecipare con diritto di parola alle sedute delle commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere o frazione. Le valutazioni espresse dai Comitati di Quartiere e di Frazione non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale ovvero degli organi istituzionali locali.

### **Articolo 14 – Poteri di iniziativa**

---

1. I Comitati di Quartiere e di Frazione hanno facoltà di presentare all'Amministrazione



comunale istanze, richieste e suggerimenti su questioni di interesse della comunità che rappresentano.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 15 – Rinvio**

---

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge in vigore, allo Statuto comunale e ai regolamenti comunali.



## **ALLEGATO**

### **SUDDIVISIONE DI QUARTIERI E FRAZIONI**

La suddivisione dei quartieri e frazioni è definita dal seggio elettorale:

Quartiere Beinasco centro:	seggi 1, 2, 3 e 4
Quartiere Beinasco zona via Mirafiori:	seggi 5 e 6
Quartiere Borgo Melano:	seggi 7 e 8
Quartiere Fornaci:	seggi 9, 10 e 11
Frazione Borgaretto:	seggi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19